

**RELAZIONE
AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2022**

Comune di Prignano sulla Secchia
Provincia di Modena

Premessa	
Sezione 1 - L'identità dell'ente	
1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE	Pag.7
1.2 - LO SCENARIO	Pag.8
1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO	Pag.9
1.4 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - GLI ORGANISMI GESTIONALI	Pag.12
1.5 INTERVENTI PNRR	Pag.13
SEZIONE 2 TECNICA ED ANDAMENTO DELLA GESTIONE - NOTA INTEGRATIVA	
1. IL CONTO DEL BILANCIO	Pag.18
1.1 Riepilogo della gestione finanziaria	Pag.18
1.2 Le variazioni al bilancio	Pag.20
1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione	Pag.21
1.4 Gli equilibri di bilancio	Pag.36
1.5 La gestione di cassa	Pag.39
1.6 La Gestione dei Residui	Pag.41
1.7 Le principali voci del conto del bilancio	Pag.43
1.7.1 Le entrate	Pag.45
1.7.2 Le spese	Pag.54
1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa	Pag.60
2 ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI	
2.1 - Criteri di formazione	Pag.62
2.2 Lo Stato Patrimoniale	Pag.65
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE	
3.1 Analisi per indici	Pag.69
3.2 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti	Pag.70
3.3 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali	Pag.71
3.4 Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.	Pag.71
3.5 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.	Pag.71
3.6 Debiti fuori bilancio.	Pag.73
3.7 Servizi pubblici a domanda individuale	Pag.73
3.8 Spese di personale	Pag.73
3.9 Indice di tempestività dei pagamenti e indice finale di ritardo dei pagamenti	Pag.75

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone al comma 6°: *"Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*.

L'art. 231 inoltre specifica: *la relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

La necessità, tuttavia, di rendere più espliciti i dati contenuti nel rendiconto, che come detto sopra, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

I documenti principali che costituiscono il Rendiconto di gestione sono i seguenti:

- Il Conto del Bilancio
- Lo Stato Patrimoniale
- Il Conto Economico
- La relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;

Al Rendiconto sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi

della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sono inoltre allegati:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, pertanto, nelle valutazioni sulla gestione, si è cercato di esporre gli argomenti con una struttura simile a quella del DUP, al fine di rendere omogenee e confrontabili le scelte operate in sede di programmazione.

SEZIONE 1

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

Comune di Prignano sulla Secchia
Provincia di Modena

1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE

In questo capitolo si dà una breve descrizione della struttura fondamentale dell'Ente.

L'Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

Gli Organi Istituzionali

Sono organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell'Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, programmi, atti fondamentali ed indirizzi.

La Giunta è l'organo esecutivo dell'Ente ed è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori da questo nominati.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo deliberati.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Responsabili di Settore.

Nel 2022 gli organi di governo del Comune di Prignano sulla Secchia , eletti in data 26/05/2019 e successive surroghe , sono così composti:

CONSIGLIO COMUNALE

Presidente	FANTINI MAURO
Consigliere	TERNELLI MAURO
Consigliere	GIBERTI CRISTIAN
Consigliere	PIACENTINI LUCA
Consigliere	BABELI CHIARA
Consigliere	FARINA AUGUSTO
Consigliere	MARCHETTI GIULIANA

Consigliere	TONI MARIA GRAZIA
Consigliere	GIANNACCO MATTEO
Consigliere	BONILAURI ENNIO
Consigliere	BENASSI GIANCARLO
Consigliere	PUGNAGHI MATTEO
Consigliere	VERATTI BRUNO

GIUNTA COMUNALE

Sindaco	FANTINI MAURO
Assessore	TERNELLI MAURO
Assessore	GIBERTI CRISTIAN
Assessore	BABELI CHIARA
Assessore	MARCHETTI GIULIANA

Lo Statuto

Lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 30/06/2005.

1.2 - LO SCENARIO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione degli indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili: le caratteristiche della popolazione, del territorio e dell'ambiente.

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL'ENTE

DATI AL 31/12/2022	
POPOLAZIONE	
Popolazione residente (ab.)	3794
Numero famiglie	1649

DATI AL 31/12/2022	
TERRITORIO E AMBIENTE	
Circoscrizioni (n.)	
Frazioni geografiche (n.)	8

Superficie Comune (Kmq)	79,67
Superficie urbana (Kmq)	1.28
Lunghezza delle strade (Km)	165.24
- di cui in territorio montano (Km)	165.24
Piano urbanistico comunale approvato	SI
Piano urbanistico comunale adottato:	SI
PUO insediamenti produttivi:	NO
- industriali	NO
- artigianali	NO
- commerciali	NO
Piano urbano del traffico:	NO
Piano energetico ambientale comunale:	NO

1.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	0	C.1	1
A.2	0	C.2	2
A.3	0	C.3	2
A.4	0	C.4	1
A.5	0	C.5	1
A.6	0	C.6	0
B.1	1	D.1	1
B.2	0	D.2	2
B.3	4	D.3	1
B.4	2	D.4	0
B.5	4	D.5	0
B.6	1	D.6	0
B.7	0	D.7	0
B.8	0	Dirigenti	0
TOTALE	12	TOTALE	11

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	2

La distribuzione del personale al 31/12/2022 tra le aree del Comune:

SETTORE TECNICO		SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIA	
Categoria	N. in servizio	Categoria	N. in servizio
A	0	A	0
B	2	B	1
C	3	C	0
D	1	D	1
Dir	0	Dir	0
Totale	5	Totale	2
SETTORE DI VIGILANZA		SETTORE DEMOGRAFICA-STATISTICA	
Categoria	N. in servizio	Categoria	N. in servizio
A	0	A	0
B	0	B	10
C	2	C	1
D	0	D	2
Dir	0	Dir	0
Totale	2	Totale	13
SETTORE PERSONALE		TOTALE	
Categoria	N. in servizio	Categoria	N. in servizio
A	0	A	0
B	0	B	0
C	1	C	0
D	0	D	0
Dir	0	Dir	0
Totale	1	TOTALE	23

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL e il vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative al 31/12/2022 risultano essere le seguenti:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile del 1^ SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, SERVIZI SCOLASTICI, SERVIZI DEMOGRAFICI E AL CITTADINO, CULTURA, TURISMO E TEMPO LIBERO, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (delega Unione);	Fantini dott. Silvia
Responsabile 2^ SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, CONTABILITA', IVA, TRIBUTI, ECONOMATO	Bertoni Cristina
Responsabile 3^ SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, SUAP, COMMERCIO;	Sghedoni Ing. Gessica
Sindaco-Resp. del 4^ SETTORE VIGILANZA, POLIZIA STRADALE E GIUDIZIARIA ;	Fantini Dott. Mauro
Resp. del 5^SETTORE RISORSE UMANE, CONTROLLI INTERNI, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E PRIVACY, TRANSIZIONE DIGITALE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Vitale Dott.Roberta

**ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
- GLI ORGANISMI GESTIONALI**

Denominazione	UM	31/12/2022
Consorzi	nr.	0
Unione di comuni	nr.	1
Società di capitali	nr.	0
Concessioni	nr.	0

LE SOCIETÀ' PARTECIPATE

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
B	C	D	E	F
02201090368	SETA Spa	2001	0,008	Esercizio, organizzazione, impianto e gestione dei servizi di trasporto pubblico di persone e merci
02727930360	AMO Spa	2003	0,03	Agenzia per la mobilità e il trasp pubbl locale previste dalla L R n. 30 e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità
02770891204	Lepida Spa	2007	0,002	Realizzazione, gestione e fornitura di servizi su reti a banda larga delle PA partecipate. Servizi di controllo della rete telematica. Altri servizi.
00224330365	Acquedotto Dragone Impianti srl	1994	14,00	Proprietà, possesso e gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali a servizi pubblici di rilevanza industriale
04245520376	Hera Spa	2002	0,001975	Esercizi diretto e/o indiretto di servizi di pubblica utilità

Di seguito l'elenco dei siti web nei quali sono consultabili i rendiconti e i bilanci delle società' partecipate dell'Ente

Seta Spa www.setaweb.it

A.M.O Spa www.amo.mo.it

Lepida Spa www.lepida.it

Hera Spa www.gruppohera.it

Acquedotto Dragone Impianti Srl www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

1.5 INTERVENTI PNRR

Già a partire dal 2021 le amministrazioni locali sono chiamate ad essere “Enti attuatori” dei progetti a valere sulle risorse del PNRR.

Anche il Comune di Prignano sulla Secchia ha raccolto e si è preparato ad affrontare la sfida.

L'obiettivo perseguito nell'ambito del programma Next Generation per il Comune di Prignano sulla Secchia è quello di realizzare interventi per la ripresa e la resilienza della città, individuando progetti prioritari di qualità, che rivestano un buon grado di fattibilità (tecnica, economica e gestionale) per completare percorsi già avviati e per svilupparne di nuovi, monitorando la corretta e tempestiva attuazione degli interventi finanziati e la loro rendicontazione.

E' stata pertanto attuata una strategia, strettamente connessa alle linee di mandato, che, partendo dall'analisi puntuale dei progetti e degli interventi avviati, ne ha verificato la candidabilità nell'ambito dei bandi PNRR, individuando quelli prioritari su cui concentrare le attività. Parallelamente sono stati individuati nuovi interventi, utili allo sviluppo della città, con le caratteristiche richieste dai bandi finanziati dai fondi europei.

Fondamentale per la buona riuscita dei diversi interventi è la creazione di un sistema di governante dedicato al PNRR, che comprenda almeno una cabina di regia politica ed una cabina di regia tecnica, che devono essere strettamente connesse, al fine di raggiungere i diversi target imposti dal programma europeo.

Sulla base delle analisi ad oggi compiute, e dei bandi ad oggi aperti o di prossima pubblicazione, il Comune di Prignano sulla Secchia con i comuni di Frassinoro, Montefiorino e Serramazzoni, intendono richiedere un contributo ,ai sensi dell'art. 1 comma 534 della legge di bilancio per l'anno 2022, legge 30/12/2021 n. 234, che prevede , al fine di favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana e miglioramento della qualità del decoro urbano, contributi per investimenti.

I comuni che possono richiedere i contributi sono quei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i quali, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti , per la realizzazione del progetto di “RIGENERAZIONE URBANA: INTERVENTI DI RECUPERO DEL TESSUTO URBANO PER FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO” come meglio descritto :

Frassinoro : : RIGENERAZIONE URBANA L.234/2021 - LOTTO 4 - COMUNE DI FRASSINORO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA TRA VIA BEATRICE DI LORENA E VIA MATILDE DI CANOSSA € 1.000.000,00

Montefiorino : RIGENERAZIONE URBANA L.234/2021 - LOTTO 3 - COMUNE DI MONTEFIORINO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA ELEMENTARE DI FARNETA CAMPO SPORTIVO DI FARNETA € 1.250.000,00

Prignano sulla Secchia : RIGENERAZIONE URBANA L.234/2021 - LOTTO 1 - COMUNE DI PRIGNANO - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI VIA BERTI, DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI E DELLE TRIBUNE € 1.450.000,00

Serramazzoni : RIGENERAZIONE URBANA L.234/2021 - LOTTO 2 - COMUNE DI SERRAMAZZONI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO EX SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO DA DESTINARE A CENTRO FAMIGLIE

E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E BIBLIOTECA € 1.300.000,00

I consigli comunali dei quattro enti Frassinoro ,Montefiorino ,Prignano sulla Secchia ,Serramazzoni hanno approvato una convenzione ai sensi dell'art.30 del testo unico degli enti locali D.Lgs 18.08.2000, n.267, al fine di disciplinare i rapporti tra uffici e l'organizzazione dell'attività finalizzata alla approvazione del progetto e alla presentazione della domanda di contributo; al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 1 comma 535, lett. a) della legge 30/12/2021 n.234, è individuato il Comune capofila nel Comune di Prignano sulla Secchia che ha il compito di svolgere tutte le attività previste dalle disposizioni dell'art.1, commi da 535 a 542 della legge 30/12/2021 n.234 ed ogni altra attività conseguente e necessaria alla finalità di presentare l'istanza di contributi ; Si precisa che ai fini dell'ammissibilità della domanda è necessario che l'opera sia ricompresa entro la data di assegnazione del contributo all'interno del Piano Triennale delle opere (OO.PP) ovvero all'interno del D.U.P laddove previsto e presente nell'elenco annuale dei lavori che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sarà determinato dal Ministero dell'Interno entro il 30 giugno 2022;

Di seguito il cronoprogramma dei lavori ed il relativo piano dei costi :

Codice CUP: G12H22000030001						
Descrizione: RIGENERAZIONE URBANA L.234/2021 - LOTTO 1 - COMUNE DI PRIGNANO - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI VIA BERTI, DELL'EDIFICIO AD USO SPOGLIATOI E DELLE TRIBUNE						
Finalità: a) - Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche						
Costo Complessivo:€ 1.450.000,00 di cui spese progettazione:€ 233.050,00						
Cronoprogramma	2022	2023	2024	2025	2026	2027
lavori - Piano dei costi	€ 80.000,00	€ 200.000,00	€ 390.000,00	€ 320.000,00	€ 460.000,00	€ 0,00

Codice CUP: G18H22000370001						
Descrizione: RIGENERAZIONE URBANA L.234/2021 - LOTTO 2 - COMUNE DI SERRAMAZZONI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO EX SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO DA DESTINARE A CENTRO FAMIGLIE E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E BIBLIOTECA						
Finalità: a) - Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche						
Costo Complessivo:€ 1.300.000,00 di cui spese progettazione:€ 321.000,00						

Cronoprogramma	2022	2023	2024	2025	2026	2027
lavori - Piano dei costi	€ 150.000,00	€ 200.000,00	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00

Codice CUP: G22H22000180001

Descrizione: RIGENERAZIONE URBANA L.234/2021 - LOTTO 3 - COMUNE DI MONTEFIORINO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA ELEMENTARE DI FARNETA CAMPO SPORTIVO DI FARNETA

Finalità: a) - Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche

Costo Complessivo:€ 1.250.000,00 di cui spese progettazione:€ 115.400,00

Cronoprogramma	2022	2023	2024	2025	2026	2027
lavori - Piano dei costi	€ 50.000,00	€ 350.000,00	€ 453.000,00	€ 220.740,00	€ 176.260,00	€ 0,00

Codice CUP: G25B22000130001

Descrizione: RIGENERAZIONE URBANA L.234/2021 - LOTTO 4 - COMUNE DI FRASSINORO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA TRA VIA BEATRICE DI LORENA E VIA MATILDE DI CANOSSA

Finalità: a) - Manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche

Costo Complessivo:€ 1.000.000,00 di cui spese progettazione:€ 219.000,00

Cronoprogramma lavori	2022	2023	2024	2025	2026	2027
- Piano dei costi	€ 100.000,00	€ 170.000,00	€ 190.000,00	€ 290.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00

SEZIONE 2

ANDAMENTO DELLA GESTIONE NOTA INTEGRATIVA

Comune di Prignano sulla Secchia
Provincia di Modena

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione. E' doveroso premettere che anche l'anno 2022, così come il 2020 e 2021, è stato caratterizzato, seppure con minor impatto, dall'emergenza pandemica da Covid-19; tuttavia il lento affievolirsi della pressione sull'economia derivante dalla pandemia è stato sostituito dalle tensioni conseguenti allo scoppio del conflitto in Ucraina, con il rafforzamento dell'aumento dei prezzi delle materie prime e delle fonti energetiche, che già a fine 2021 avevano manifestato i primi rincari, che hanno pesantemente condizionato la gestione, con riflessi sulle attività comunali e, di conseguenza, sui risultati evidenziati nel rendiconto.

1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione su previsione definitiva
	Avanzo di amministrazione	263221,52		
	FPV corente	79194,54		
	FPV capitale	153550,22		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2534929,32	2484302,19	0,980028189
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	269875,21	187271,04	0,693917163
TITOLO 3	Entrate extratributarie	631762,02	621905,90	0,984398999
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	784720,42	435424,02	0,554877902
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			0
TITOLO 6	Accensione prestiti			0
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1793265,48	1228951,35	0,685314787
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1046500	548523,55	0,524150549
	TOTALE TITOLI	7061052,45	5506378,05	0,779823984

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione su previsione definitiva
	Disavanzo di amministrazione			
TITOLO 1	Correnti	3514735,17	3188754,17	91%
TITOLO 2	In conto capitale	1058270,64	469472,72	44%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie			0%
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	144247,44	144247,44	100%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1793265,48	1228951,35	69%
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1046500,00	548523,55	52%
	TOTALE TITOLI	7557018,73	5579949,23	74%

1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.10 del 18/03/2022.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossione e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC/GC)	numero	data	Descrizione	Eventuale ratifica (indicare estremi delibera CC)
CONSIGLIO	15	28/03/2022	VARIAZIONE	
CONSIGLIO	29	13/05/2022	VARIAZIONE	
CONSIGLIO	41	12/07/2022	VARIAZIONE	
CONSIGLIO	45	16/09/2022	VARIAZIONE	
CONSIGLIO	50	14/10/2022	VARIAZIONE	
CONSIGLIO	53	25/11/2022	VARIAZIONE	

La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis, le seguenti deliberazioni di variazione di propria competenza :

numero	data	Descrizione	Comunicazione al C.C.
30	31.03.22	RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI al 31/12/2021	Non necessario

Nel corso dell'esercizio NON sono stati inoltre effettuati prelievi dal fondo di riserva .

numero	data	Descrizione	Comunicazione al C.C.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2022, con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2022 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2022.

Nel corso del 2022 è stato applicato risultato di amministrazione per complessivi € 263.221.52, così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

Tipo di vincolo	Delibera di applicazione risultato di amministrazione					Totale applicato per tipo di vincolo
	n.41	n.53	n.....	n.....	n.....	
	del 12/07/22	del 25/11/22	del .../.../..	del .../.../..	del .../.../..	
Accantonato		25021,52				25021,52
Vincolato						0
Destinato ad investimenti						0
Libero	238200					238200
Totale	238200	25021,52	0	0	0	263221,52

1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				432519,19
RISCOSSIONI	(+)			5807087,51
PAGAMENTI	(-)			5701625,95
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			537980,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			537980,75
RESIDUI ATTIVI	(+)			1820079,01
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)			1458294,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			63271,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			160110,38
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ..	(=)			676384,01

Si evidenzia la scomposizione :

ANNO		2022
GESTIONE DI COMPETENZA		
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata	+	232.744,76
Accertamenti di competenza	+	5.506.378,05
Impegni di competenza	-	5.579.949,23
Fondo Pluriennale Vincolato di spesa	-	223.381,70
SALDO GESTIONE DI COMPETENZA	=	- 64.208,12
GESTIONE DEI RESIDUI		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	40.087,72
Minori residui passivi riaccertati	+	38.455,69
Impegni confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato	-	-
SALDO GESTIONE DEI RESIDUI	=	- 1.632,03
RIEPILOGO		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	- 64.208,12
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	- 1.632,03
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	263.221,52
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	479.002,64
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	=	676.384,01

Il risultato derivante dalla gestione residui, è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente:

Le economie e i maggiori accertamenti conseguiti tra i residui attivi sono state realizzate nei seguenti titoli di entrata:		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.440,11
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	-3.221,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	6.277,78
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	-53.584,61
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
TITOLO 6	Accensione prestiti	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
		-40.087,72
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:		
TITOLO 1	Correnti	-20.836,20
TITOLO 2	In conto capitale	-17.619,49
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	
		-38.455,69

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	
TOTALE RISORSE CORRENTI	3.515.895,19
Spese titolo I	3.188.754,17
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	144.247,44
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	63.271,32
Fondo anticipazione di liquidità	
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	3.396.272,93
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE	119.622,26
2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	435.424,02
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (-)	
Entrate Titolo VI destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06) (-)	
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	153.550,22
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	120.000,00
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	708.974,24
Spese Titolo II	469.472,72
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale (-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 (-)	
Spese Titolo III.01	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	160.110,38
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	629.583,10
AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE	79.391,14
3) LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI	
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (+)	
Spese Titolo 3.02 3.03 3.04	
AVANZO EFFETTIVO MOVIMENTAZIONE FONDI	0,00
RISULTATO DI COMPETENZA	
Gestione Corrente	119.622,26
Gestione Capitale	79.391,14
Gestione Fondi	0,00
TOTALE	199.013,40

Si rappresenta inoltre l'equilibrio anche con riferimento alle due nuove componenti, introdotte con il D.M. 01/08/2019.

W1/EQUILIBRIO DI BILANCIO	199.013,40
Risorse accantonate stanziare nel 2022	64.833,22
Risorse vincolate nel bilancio	
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO	134.180,18
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	41.861,03
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO	92.319,15

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022	676384,01
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/ ⁽⁴⁾	338491,32
Accantonamento residui perenti al 31/12/ (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	
Fondo anticipazioni liquidità	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	
Altri accantonamenti	26278,48
Totale parte accantonata (B)	364769,80
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	16980,81
Vincoli derivanti da trasferimenti	3968
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	20948,81
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	290665,40
(Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)	

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione all'1 gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2021, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2022 e successivi.

A) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. il fondo anticipazioni di liquidità
4. il fondo perdite società partecipate
5. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondo contenzioso)
6. altri accantonamenti

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Fondo anticipazione liquidità

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.

Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale), l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive" è costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa (rimborso dei prestiti), di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi

disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge.

Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:

- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, al D.L. n. 66/2014 e al D.L. n. 78/2015;
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L. 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Nel corso del 2020 la Corte Costituzionale con sentenza n. 4/2020 ha dichiarato illegittimo l'accantonamento delle risorse ricevute come anticipazioni di liquidità al fondo crediti di dubbia esigibilità: pertanto il D.L. 162/2019 ha modificato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni, mediante una diversa regolamentazione del Fondo anticipazione di liquidità (FAL).

Con sentenza n. 80/2021 la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato incostituzionale anche l'art. 39-ter del D.L. 162/2019, che consentiva il ripiano del disavanzo da FAL, in trenta anni, consentendo il finanziamento della quota per il rimborso dell'anticipazione mediante l'applicazione della quota accantonata a tale scopo nell'avanzo di amministrazione.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale, prevede quindi che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

A decorrere dal 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La suddetta quota è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Sulla modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità è intervenuta la commissione *Arconet* con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.

Il Comune di Prignano sulla Secchia non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità di cui sopra e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrato in vigore a pieno regime dal 2018.

Pertanto dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o

saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; l'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

L'articolo 10, comma 6-bis del DL 77/2021 dispone, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che l'esercizio 2020 non venga computato nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione sia dell'articolo 14, comma 5 (soccorso finanziario), né ai fini dell'articolo 21 (fondo perdite) del testo unico delle società partecipate: in sostanza, quindi, per le perdite di esercizio 2020 l'ente non ha l'obbligo di procedere con l'accantonamento delle somme a titolo di fondo perdite.

Sul punto la Corte dei Conti Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 112/2022, ha precisato tuttavia che le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022, in quanto l'art. 10 DL 77/2021 rappresenta una norma derogatoria: in caso contrario verrebbe annullato l'effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione

dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021.

Il Comune di Prignano non ha registrato perdite e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione .

Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. *Il fondo rischi contenzioso*, ai sensi del principio contabile 4/2 paragrafo 5.2 punto h) accoglie gli accantonamenti relativi ai contenziosi per i quali vi è una "significativa probabilità di soccombenza". L'accantonamento al fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione 2022 non prevede accantonamenti in quanto non si è a conoscenza di contenziosi in essere

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del D.Lgs. 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti.

Fino all'esercizio 2018 compreso era prevista la possibilità di calcolare l'accantonamento al FCDE secondo il cosiddetto metodo semplificato: a decorrere dal rendiconto 2019, tuttavia, tale accantonamento può essere calcolato esclusivamente secondo il metodo ordinario: l'eventuale maggiore disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario può essere ripianato in quote costanti, in non più di quindici annualità, dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 162/2019, inserito in sede di conversione. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente.

L'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma

in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni.

Il comune di Prignano non ha adottato tale facoltà.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D.lgs. 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai fini della determinazione del fondo è stata presa a riferimento la categoria, per quanto riguarda la tipologia delle imposte, tasse e proventi assimilati e il capitolo, per quanto riguarda le altre tipologie di entrata.

Il metodo applicato (dal 2019 peraltro unico consentito) è stato quello ordinario, i dati di riferimento sono quelli del quinquennio 2018-2022 e la media applicata, tra incassi in conto residui e residui all'01/01, è stata quella semplice.

A partire dal rendiconto 2019 l'incremento dell'accantonamento del FCDE registrato da un esercizio all'altro grava sugli equilibri:

- W2 (equilibri di bilancio) nei limiti delle risorse stanziato nella missione 20 ed effettivamente accantonate al 31/12;
- W3 (equilibri complessivi) per l'extra-accantonamento registrato in sede di rendiconto.

Si riporta di seguito il dettaglio del calcolo :

Capitolo	Anno	Residui	res.
10101.06.0017020 - 170 20 RECUPERO IMU SU ANNUALITA' PREGRES	2018	0,00	0,00
10101.06.0017020 - 170 20 RECUPERO IMU SU ANNUALITA' PREGRES	2019	34.278,00	34.278,00
10101.06.0017020 - 170 20 RECUPERO IMU SU ANNUALITA' PREGRES	2020	63.904,28	57.862,91
10101.06.0017020 - 170 20 RECUPERO IMU SU ANNUALITA' PREGRES	2021	21.236,22	21.236,22
10101.06.0017020 - 170 20 RECUPERO IMU SU ANNUALITA' PREGRES	2022	0,00	0,00
10101.51.0013600 - 136 0 RECUPERO TARES ANNO 2013	2018	32.901,92	6.689,81
10101.51.0013600 - 136 0 RECUPERO TARES ANNO 2013	2019	26.212,11	9.838,94
10101.51.0013600 - 136 0 RECUPERO TARES ANNO 2013	2020	16.373,17	0,00
10101.51.0013600 - 136 0 RECUPERO TARES ANNO 2013	2021	16.373,17	1.025,57
10101.51.0013600 - 136 0 RECUPERO TARES ANNO 2013	2022	15.347,60	1.238,05
10101.51.0013610 - 136 10 RECUPERO TARI ANNO 2014	2018	23.578,38	2.445,07
10101.51.0013610 - 136 10 RECUPERO TARI ANNO 2014	2019	21.133,31	3.935,57
10101.51.0013610 - 136 10 RECUPERO TARI ANNO 2014	2020	17.197,74	4.689,53
10101.51.0013610 - 136 10 RECUPERO TARI ANNO 2014	2021	12.508,21	1.893,53
10101.51.0013610 - 136 10 RECUPERO TARI ANNO 2014	2022	10.614,68	430,00
10101.51.0013619 - 136 19 RECUPERO TARI 2019		0,00	0,00
10101.51.0013620 - 136 20 RECUPERO TARI 2015	2019	0,00	0,00
10101.51.0013620 - 136 20 RECUPERO TARI 2015	2020	61.942,38	8.086,15
10101.51.0013620 - 136 20 RECUPERO TARI 2015	2021	53.856,23	1.880,00
10101.51.0013620 - 136 20 RECUPERO TARI 2015	2022	51.976,23	4.660,59
10101.51.0013630 - 136 30 RECUPERO TARI 2016	2021	57.986,35	21.530,54
10101.51.0013630 - 136 30 RECUPERO TARI 2016	2022	36.455,81	1.969,62
10101.51.0013640 - 136 40 RECUPERO TARI	2022	59.425,94	30.939,39
10101.51.0030000 - 300 0 T.A.R.I. - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RI	2018	337.653,69	207.553,73
10101.51.0030000 - 300 0 T.A.R.I. - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RI	2019	374.620,72	183.315,12
10101.51.0030000 - 300 0 T.A.R.I. - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RI	2020	402.567,67	169.209,58
10101.51.0030000 - 300 0 T.A.R.I. - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RI	2021	381.460,29	175.923,84
10101.51.0030000 - 300 0 T.A.R.I. - TASSA RACCOLTA E TRASPORTO RI	2022	265.898,04	17.733,85
	TOTALI	2.395.502,14	968.365,61

$$100 - \frac{\text{somma inc.res. ultimi 5 anni}}{\text{somma res. ultimi 5 anni}} * 100 = 100 - \frac{968.365,61}{2.395.502,14} * 100 = 59,575673 \text{ Percentuale da applicare}$$

% dal metodo di calcolo applicato	Percentuale applicata	Residui attivi da comp. (a)	Residui attivi precedenti (b)	Totale residui (c)=(a)+(b)	Importo minimo del fondo (d)	F.cred.dubbia esigibilità (e)	Percentuale (f)=(e)/(c)
		185.423,56	382.746,80	568.170,36			
		0,00	0,00	0,00			
59,575673		185.423,56	382.746,80	568.170,36	338.491,32	338.491,32	59,575674
		0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00			
0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
		0,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00			
					338.491,32	338.491,32	
accantonati dal conto del bilancio	0,00	Accertamenti imputati agli esercizi succ. a quello del rendiconto		0,00			
OBBLIGATORIO AL FONDO	338.491,32	FONDO CREDITI DUBBIA ESIG. STANZIATO NEL BILANCIO ⓘ		64.833,22			
ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	338.491,32	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO		338.491,32			
%	100,0000	DIFFERENZA		-273.658,10			

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Altri accantonamenti

Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale come segue:

- personale dipendente (dal 2022) il cui contratto collettivo nazionale di comparto per il periodo 2019-2021 è stato sottoscritto in data 16/11/2022

Si evidenziano gli accantonamenti registrati nel risultato di amministrazione:

Personale dipendente e dirigenti :

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2021	43.300,00
Utilizzi nel 2022	25.021,52
Accantonamento riferito all'anno 2022	18.278,48
Totale	

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alle percentuali stabilite dalla legge in proporzione al personale in servizio, così come stimati dal competente ufficio.

Indennità di fine mandato

Le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in

considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del". Su tale capitolo non e' possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2021	5500,00
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2021 (in caso di fine mandato)	
Accantonamento riferito all'anno 2022	2500,00
Totale	8000,00

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione all'indennità annuale del sindaco.

B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Come avvenuto in sede di rendiconti per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 822, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) è possibile in sede di rendiconto 2022 svincolare le quote di avanzo vincolato riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, per finanziare interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

RIEPILOGO FONDI VINCOLATI (B) - Elenco A2

Vincoli stabiliti dalla legge	€	16.980,81
Vincoli stabiliti dai principi contabili (compresi quelli derivanti dalla cancellazione degli impegni tecnici di cui all'art. 183 c. 5 TUEL)		
Vincoli per trasferimenti correnti	€	796,00
vincoli per trasferimenti in conto capitale	€	3.172,00
Vincoli da indebitamento		
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		
Totale	€	20.948,81

C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla gestione delle entrate destinate in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1 gennaio, nel corso del 2022 non è stata applicata al bilancio

D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e' prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Si segnala che, in relazione all'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19, il D.L. 18 del 17/03/2020, all'art. 109 comma 2, ha disposto, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2 TUEL, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € **290.665,40**.

RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI ACCANTONATI (B)	€	364.769,80
FONDI DESTINATI (C)	€	20.948,81
FONDI LIBERI (D)	€	290.665,40
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (E)	€	676.384,01

Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2022 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebraica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI 2022)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	79.194,54
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.293.479,13
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.188.754,17
'- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	63.271,32
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	144.247,44
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)	-	23.599,26
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	143.221,52
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		119.622,26
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	64.833,32
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	54.788,94
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	53.088,67
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.700,27
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	120.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	153.550,22
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	435.424,02
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	469.472,72
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	160.110,38
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
'E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		79.391,14
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		79.391,14
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		79.391,14
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	-
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		199.013,40
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		64.833,22
Risorse vincolate nel bilancio		
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		134.180,18
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		53.088,67
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		81.091,51
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		119.622,26
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	143.221,52
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	64.833,32
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) ⁽²⁾	(-)	53.088,67
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-	141.521,25

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo, dovuto ai seguenti elementi:

- necessità di accantonare una quota di risorse correnti per il finanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità, come già dettagliato nell'apposita sezione;

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Il prospetto sopra riportato evidenzia quanto segue:

Il risultato di competenza tra le partite finanziarie in termini di competenza è pari alla differenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotta la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2022				432.519,19
Riscossioni	+	840.545,49	4.966.542,02	5.807.087,51
Pagamenti	-	1.312.535,17	4.389.090,78	5.701.625,95
FONDO DI CASSA risultante				105.461,56
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2022				537.980,75

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2023 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2022, in € 9.993,24, così suddivisi:

entrate da mutui	€ _____
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 9.993,24
<i>di cui fondi PNRR/PNC</i>	€ _____
entrate da contributi da privati con vincolo specifico di destinazione	€ _____
altra fonte.....	€ _____

Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2022, si provvede a determinare l'importo della cassa vincolata al 01/01/2023 che è già stata comunicata al tesoriere, così come indicato nel seguente riepilogo:

entrate da mutui	€ _____
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 9.993,24
<i>di cui fondi PNRR/PNC</i>	€ _____
entrate da contributi da privati con vincolo specifico di destinazione	€ _____
altra fonte.....	€ _____

Si dettaglia l'andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022				
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	108.090,42	2.222.320,17	2.330.410,59
II	Trasferimenti	24.737,74	163.365,75	188.103,49
III	Extratributarie	155.145,13	480.810,59	635.955,72
IV	Entrate in c/capitale	526.287,72	322.925,67	849.213,39
V	attività finanziaria			0,00
VI	Accensione di prestiti			0,00
VII	Tesoreria		1.228.951,35	1.228.951,35
IX	partite di giro	26.284,48	548.168,49	574.452,97
TOTALE		840.545,49	4.966.542,02	5.807.087,51

Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	935.187,86	2.153.277,41	3.088.465,27
II	In conto capitale	376.944,35	314.326,09	691.270,44
III	Per incremento attività			0,00
IV	Rimborso Prestiti		144.247,44	144.247,44
V	Chiusura anticipazioni		1.228.951,35	1.228.951,35
VII	partite di giro	402,96	548.288,49	548.691,45
TOTALE		1.312.535,17	4.389.090,78	5.701.625,95
FONDO DI CASSA risultante				105.461,56

La legge di bilancio 2022 ha previsto, all'art. 1 comma 636, la proroga a tutto il 2025 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

L'anticipazione di Tesoreria:

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2025 da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Infine il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato per i comuni in stato di **dissesto finanziario** la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al

raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2022 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria.

In merito alla gestione di cassa, si riporta l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	2022
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	n. 123
Utilizzo medio dell'anticipazione	€ 167.134.71
Utilizzo massimo dell'anticipazione	€ 245.794.73
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	€ 1.293.265.48
Entità anticipazione non restituita al 31/12/2022	€ 0
Entità interessi passivi maturati al 31/12/2022	€ _1.632.33

La Gestione dei Residui

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2022, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Oltre alle modalità semplificate introdotte nel principio contabile nel 2019 in relazione alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in caso di appalti pubblici di lavori di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione: tale nuova modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

Recentemente la legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) all'art. 1 comma 222 ha previsto l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro, limitatamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Le comunicazioni agli enti dell'elenco delle quote annullate da parte del concessionario per la riscossione avverrà entro il 30 giugno 2023: pertanto in sede di riaccertamento dei residui alla data del 31/12/2022 tale residui attivi sono stati mantenuti, e verranno sottoposti a cancellazione, sulla base dei suddetti elenchi, in sede di consuntivo 2023. La procedura di riaccertamento straordinario di tali residui dovrà essere svolta con le modalità di cui al decreto MEF del 14/07/2021, ai sensi del quale, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre, si procederà al riaccertamento straordinario dei residui attivi al 31 dicembre, attraverso:

a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso dall'agente della riscossione;

b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;

c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l'importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);

d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati all'elenco trasmesso dall'agente della riscossione ai sensi del comma 4 già stralciati dal conto del bilancio.

L'eventuale maggior disavanzo derivante dall'annullamento parziale potrà essere ripianato in quote costanti per cinque anni a decorrere dall'esercizio 2024.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Tit.	ENTRATE	precedenti al 2018	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
I	Tributarie	24294,23	61479,11	154.439,08	60030,09	85.469,71	261.982,02	647.694,24
II	Trasferimenti			9275,4			23.905,29	33.180,69
III	Extratributarie		2.168,13	351,63	4.055,36	13.751,03	141.095,31	161.421,46
IV	Entrate in c/capitale		577500	145000	50.000,00	92.429,21	112.498,35	977.427,56
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria							0,00
VI	Accensione di prestiti							0,00
VII	da istituto Tesoreria							0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro						355,06	355,06
TOTALE		24.294,23	641.147,24	309.066,11	114.085,45	191.649,95	539.836,03	1.820.079,01

Titolo	SPESE	precedenti al 2018	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
I	Correnti			618,90	8.531,77	86.941,07	1.035.476,76	1.131.568,50
II	In conto capitale		4056,74		5.309,20	95.949,17	155.146,63	260.461,74
III	incremento attività finanziarie							0,00
IV	Prestiti							0,00
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	19.945,75				46.083,00	235,06	66.263,81
TOTALE		19.945,75	4.056,74	618,90	13.840,97	228.973,24	1.190.858,45	1.458.294,05

Le principali voci del conto del bilancio ed criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2022, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.426.731,15	2.433.723,50	2.484.302,19
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	283.378,35	468.928,78	187.271,04
Titolo 3 - Entrate extratributarie	393.727,65	569.402,77	621.905,90
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	526.747,88	614.434,91	435.424,02
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1228951,35
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	463.666,74	506.902,10	548.523,55
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			
Fondo pluriennale vincolato			
TOTALE ENTRATE	4.094.251,77	4.593.392,06	5.506.378,05

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Titolo 1 - Spese correnti	2.885.067,49	3.030.931,25	3.188.754,17
fondo pluriennale parte corrente	79.590,33	79.194,54	63.271,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.116.312,30	1.054.989,42	469.472,72
fondo pluriennale capitale	600.567,37	153.550,22	160.110,38
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	132.287,12	138.131,85	144.247,44
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			1228951,35
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	463.666,74	506902,1	548.523,55
TOTALE SPESE	5.277.491,35	4.963.699,38	5.803.330,93

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

LE ENTRATE

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento
	2020	2021	2022	2022	rispetto alla col. 3
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
1	2	3	4	7	
IMU	859.000,00	869.992,30	876.218,00	876.218,00	0,00%
IMU partite arretrate					0,00%
ICI partite arretrate					0,00%
Imposta comunale sulla pubblicità					0,00%
Addizionale IRPEF	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00%
TASI					0,00%
TASI partite arretrate					0,00%
Imposta di soggiorno					0,00%
Altre imposte					0,00%
TARI	500.000,00	499.437,00	550.000,00	550.000,00	0,00%
TARI partite arretrate					0,00%
TOSAP					0,00%
Altre tasse					0,00%
Diritti sulle pubbliche affissioni					0,00%
Fondo solidarietà comunale	670176	677462	686550	686550	0,00%
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.239.176,00	2.256.891,30	2.322.768,00	2.322.768,00	0,00%

IMU

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni, nuove esenzioni, nuova modalità di definizione delle aliquote agevolate (norma tuttavia non ancora applicabile nemmeno per il 2022). Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

La Legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 48) ha introdotto alcune agevolazioni per i pensionati in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti all'estero per i quali è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, la riduzione al 50% dell'IMU (per il solo anno 2022 al 37,50%, come disciplinato

dall'art. 1 comma 743 della Legge n. 234/2021), e di un terzo per la TARI (è previsto un contributo compensativo a favore dei comuni per compensare la corrispondente perdita di gettito).

Il D.Lgs. 146/2021 (art. 5-decies) ha inoltre chiarito che il beneficio dell'abitazione principale spetta ad un solo immobile, scelta dal nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti risiedano in immobili diversi situati anche in comuni differenti. Sul punto è poi intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 12 settembre 2022, che ha stabilito che il diritto all'esenzione IMU sull'abitazione principale prescinde dal nucleo familiare, per cui spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente: gli effetti di questa nuova interpretazione della Corte Costituzionale andranno attentamente valutati in relazione alle singole fattispecie ed agli effetti sul gettito: la Corte precisa che, infatti, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non deve determinare in alcun modo la possibilità di fruire dell'agevolazione per le "seconde case"

Le aliquote 2022 sono state approvate con deliberazione C.C. n.7 del 18/03/2022.

RECUPERO EVASIONE IMU - ICI

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

La Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, dopo anni di attese in proposito, importanti novità in materia di riscossione coattiva, introducendo dal 01/01/2020 anche per i tributi locali l'accertamento esecutivo, che attribuisce all'avviso di accertamento la natura di titolo esecutivo e che consente ai Comuni di attivare immediatamente le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito, senza dover formare prima il ruolo o l'ingiunzione fiscale. Tale modalità semplificata consentirà agli enti di migliorare la propria performance in termini di riscossione, snellendo la procedura.

Tuttavia tale norma ha subito una limitazione concreta nella sua applicazione a causa della crisi pandemica, in quanto tutta l'attività di accertamento ha subito un rallentamento a seguito della sospensione disposta dal D.L. 18/2020 e ss.mm.ii. per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021: inoltre il termine decadenziale per l'emissione degli atti di accertamento scadenti precedentemente il 31/12/2020 è posticipato al 26/03/2021.

Sul fronte del contenzioso tributario, la legge n. 130/2022, nell'ottica di rendere più snello ed efficiente il contenzioso tributario, nonché smaltire l'arretrato, ha introdotto importanti modifiche: sono inoltre state ridenominate le commissioni tributarie, che ora sono chiamate "Corti di giustizia tributaria", ed è stata introdotta la composizione monocratica delle corti per i ricorsi notificati dal 01/01/2023 per le controversie di valore inferiore ad € 3.000,00.

Nell'anno 2022 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

IMU		2022 (accertamenti)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 113.943.37

--	--	--

TASI

Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2022 le entrate per l'addizionale comunale irpef possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2020 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2020 e in c/residui nel 2019). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Tali modifiche hanno comportato la necessità per l'ente di rimodulare le aliquote in maniera conforme ai nuovi scaglioni, in ossequio al principio della progressività dell'imposta: gli effetti delle nuove aliquote incideranno tuttavia sul gettito del 2023, essendo l'Addizionale Comunale all'Irpef versata in relazione ai redditi del periodo d'imposta precedente (2021).

Per lo stesso motivo il gettito ha necessariamente risentito della crisi pandemica.

Le aliquote 2022 sono state approvate con deliberazione C.C. n.8 del 18/03/2022.

Pertanto l'accertamento 2022 è stato pari ad € 210.000.00

TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPPLETTIVI TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/05/2022).

Con riferimento alla TARI, si segnala che l'Ente nel corso del 2022 ha approvato il PEF basato sulla nuova metodologia MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021 .

Le tariffe 2022 sono state approvate in base a tale piano tariffario con deliberazione C.C. n. 32 del 30/05/2022.

L'entrata relativa alla TEFA dal 2022, ai sensi dell'art. 38bis del D.L. 124/2019, è stata riversata dall'Agenzia delle Entrate direttamente alla Provincia.

L'accertamento è stato pari ad € 550.000.00

IMPOSTA PUBBLICITA' — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

TOSAP/COSAP — Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

PUBBLICHE AFFISSIONI Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE – Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha ulteriormente previsto, nell'ambito dell'FSC:

- art. 1 comma 172: potenziamento dei fondi destinati al finanziamento degli asili nido già previsti dall'articolo 1, comma 449 lett. d-sexies, della legge n. 232/2016): tali fondi sono destinati al raggiungimento della copertura del servizio entro il 2027 del 33% della popolazione 3-36 mesi; la norma (c. 173) elimina anche il servizio "Asili nido" dall'obbligo di copertura minima dei costi in caso di ente in deficit strutturale ai sensi dell'art. 243 TUEL:

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

Di seguito la tabella che tiene conto dei trasferimenti del periodo tra il 2020 e il 2022 :

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	278.138,00	466.737,00	184.887,00	184.887,00	0,00%
Trasferimenti correnti da famiglie	5239	2.191,00	2.083,00	2.083,00	0,00%
Trasferimenti correnti da imprese			300,00	300,00	0,00%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private					0,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo					0,00%
TOTALE					
Trasferimenti correnti					0,00%
TASI partite arretrate					0,00%
TOTALE					
Trasferimenti correnti	283.377,00	468.928,00	187.270,00	187.270,00	0,00%

Nell'ambito dei trasferimenti Statali per l'anno 2022, la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha previsto numerosi trasferimenti correnti, soprattutto in ambito sociale, che sono stati attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali.

Non è più stato previsto, invece, il fondo per le funzioni degli enti locali, introdotto dall'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) e successivamente dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica.

Le risorse ricevute dall'ente, confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021 e riapplicate anche nel 2022 per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 ed ai rincari energetici, ma non utilizzate, saranno soggette ad apposita certificazione entro il 31/05/2023 e verosimilmente restituite.

Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	318.983,00	477.410,00	522.193,00	522.193,00	100
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	652,00	1.016,00	300,00	300,00	100
Interessi attivi	-	-	-	-	0
Altre entrate da redditi da capitale	31.000,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00	100
Rimborsi e altre entrate correnti	43.092,00	69.975,00	57.412,00	57.412,00	100
TOTALE Entrate extra tributarie	393.727,00	569.401,00	621.905,00	621.905,00	0

Anche le entrate extratributarie hanno subito conseguenze in termini di minor gettito a causa della crisi pandemica da Coronavirus: per il dettaglio si rimanda all'elenco relativo alle minori entrate riportato nella sezione delle quote vincolate del risultato di amministrazione.

VENDITA DI SERVIZI -

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune. Tali entrate sono accertate in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accertamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente al canone unico patrimoniale, disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede la sostituzione

di TOSAP/COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/03/2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 23 del 05/03/2022

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Ai sensi dell' articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione, che viene rendicontata. E' inoltre stata accertata l'entrata derivante dal controllo delle violazioni per superamento dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni.

Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate, rendicontate con specifica deliberazione di G.C. n 12 del 27/01/2023.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Tributi in conto capitale	-	-	-	-	0
Contributi agli investimenti	398.514,00	444.875,00	82.810,00	82.810,00	100
Altri trasferimenti in conto capitale	26.270,00	12.060,00	25.614,00	25.614,00	100
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.000,00	-	180.000,00	180.000,00	100
Altre entrate in conto capitale	98.963,00	157.500,00	147.000,00	147.000,00	100
TOTALE Entrate in conto capitale	526.747,00	614.435,00	435.424,00	435.424,00	0

CONTRIBUTI DALLO STATO

I contributi dello Stato sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dallo Stato stesso, anche mediante pubblicazione sugli appositi siti ministeriali.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del Documento Unico di Programmazione è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni perfezionate nel corso dell'anno.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la somma eventualmente non impegnata confluisce nel risultato di amministrazione vincolato).

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Prignano sulla Secchia, nel corso del 2022, pur avendone i requisiti, non ha utilizzato questa possibilità.

ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione

dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Inoltre l'art. 109 comma 2 del D.L. 18/2020 "Cura Italia" ha previsto la possibilità per gli anni 2020 e 2021 e 2022 (anno inserito dal D.L. n. 4/2022 Sostegni-ter) di utilizzare i proventi in questione, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Gli importi accertati nell'anno 2022 ammontano ad € 85.000.

PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

Sono accertati nell'esercizio in cui avviene il rilascio della concessione al soggetto richiedente.

Gli importi accertati nell'anno 2022 ammontano ad € 0.00.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	0
Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	0
Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	0
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	0
TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	0

Titolo 6° - Accensione di prestiti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-	-	0
Accensione prestiti a breve termine	-	-	-	-	0
Accensione prestiti a medio-lungo termine	-	-	-	-	0
Altre forme di indebitamento	-	-	-	-	0
TOTALE Entrate da accensione di prestiti	-	-	-	-	0

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2022 risulta essere pari ad € 2.276.508,35 .

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 3.02%.

L'art. 57 comma *1quater* del D.L. 124/2019 ha inoltre prorogato fino al 2023 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 ha introdotto la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

Il Comune di Prignano sulla Secchia non ha effettuato per l'anno 2022 operazioni di rinegoziazione .

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Entrate per partite di giro	451.762,74	471.748,00	541.065,00	541.065,00	100
Entrate per conto terzi	11.905,00	35.154,10	7.458,55	7.458,55	100
TOTALE Entrate	463.667,74	506.902,10	548.523,55	548.523,55	0

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

LE SPESE

Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Redditi da lavoro dipendente	794.145,63	792.563,08	858.548,17	858.548,17	100
Imposte e tasse a carico dell'ente	47.513,46	52.064,92	52.142,14	52.142,14	100
Acquisto di beni e servizi	1.400.854,16	1.301.165,99	1.594.533,54	1.594.533,54	100
Trasferimenti correnti	446.066,15	680.702,49	459.771,81	459.771,81	100
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	0
Fondi perequativi	-	-	-	-	0
Interessi passivi	117.040,14	111.195,41	105.079,82	105.079,82	100
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	0
Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	0
Altre spese correnti	79.450,95	93.239,36	118.678,69	118.678,69	100
TOTALE Spese correnti	2.885.070,49	3.030.931,25	3.188.754,17	3.188.754,17	100

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 16 del 05/02/202112 ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022/2024, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Con

successiva deliberazione n. 60 del 10/06/2022 e n. 80 del 29/07/2022 sono state apportate alcune integrazioni al Piano . Successivamente, con delibera di G.C. n.136 del 20/12/2022 ha approvato il PIAO per il triennio 2022-2024. La spesa di personale determinata per l'anno 2022 ai sensi della circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad €.841.473.27 pari al 28.49% della spesa corrente: il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2022 (€ 913.638.67) risulta essere stato rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013).

Si rinvia all'apposita sezione in coda alla presente relazione per l'illustrazione dei vincoli in materia di personale nonché in merito alla realizzazione del programma del fabbisogno di personale.

Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto in data 20/12/2022.

Nel corso del 2022 sono stati erogati gli aumenti previsti dal CCNL siglato in data 16/11/2022 per il triennio 2019-2021 ed è stata riconosciuta l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura rispetto, agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2022 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato, per la somma di € 62.473.32.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici), che nel corso del 2022 hanno subito rincari ingenti. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc ecc).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali indennità e rimborsi indennità per i consiglieri e gli amministratori. A riguardo si segnala che il D.L. 124/2019, all'art. 57-quater, attraverso una modifica dell'art. 82 TUEL, prevede un incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti, finanziando la differenza di indennità rispetto alla misura attuale attraverso un fondo statale di 10 milioni di euro annuo, che sarà ripartito con Decreto del Ministero dell'interno.

Rientrano in questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la

realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili, per le quali si evidenzia che anche per l'anno 2022 rimane in vigore il blocco dell'adeguamento ISTAT previsto per gli immobili locati dalle pubbliche amministrazioni dal D.L. 95/2012, art. 3 comma 1, da ultimo modificato dall'art. articolo 3 comma 4 del decreto-legge n. 198 del 28/12/2022 fino a tutto il 31/12/2023.

INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce principalmente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 105.079.82

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

I movimenti complessivi sui fondi sono stati i seguenti:

	Stanziamento iniziale	Prelievi	Integrazioni	Stanziamento definitivo
Fondo di riserva ordinario	9.613.79	0	0	9.613.79
Fondo di riserva comma 2bis				

Nella sezione "variazioni" sono riportati i dettagli dei diversi prelievi eseguiti.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 12.000.00.

I movimenti complessivi sul fondo sono stati i seguenti:

	Stanziamento iniziale	Prelievi	Integrazioni	Stanziamento definitivo
Fondo di riserva di cassa	12.000	0	0	12.000

Nella sezione "variazioni" sono riportati le diverse variazioni approvate.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rischi spese legali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo perdite società partecipate: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali: in questa voce sono normalmente accantonate le risorse destinate all'incremento retributivo a seguito della sottoscrizione dei rinnovi contrattuali. Per l'anno 2022, in considerazione del fatto che il contratto collettivo nazionale in data 16/11/2022 è scaduto il 31/12/2021, è stata accantonata la somma di € 18.278.48, confluita nel risultato di amministrazione, necessaria all'erogazione futura degli aumenti contrattuali, per il personale dipendente .

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.

Il Comune di Prignano , con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione trimestrale

Per l'anno 2022 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un credito al 31/12/2022 pari ad Euro 51.00 .

La dichiarazione IVA verrà presentata entro la scadenza di legge .

Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 imp	2021 imp	2022	2022 imp	
	1	2	3	4	
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	0
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	946.101,69	732.585,80	261.428,97	261.428,97	100
Contributi agli investimenti	170.210,61	279.436,12	207.623,75	207.623,75	100
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	0
Altre spese in conto capitale	-	42.967,50	420,00	420,00	100
TOTALE Spese in conto capitale	1.116.312,30	1.054.989,42	469.472,72	469.472,72	100

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Nel 2022 sono state impegnate somme per complessivi € 44.984.76 a titolo di rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire.

Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022 (previsioni def)	2022	
	imp 1	imp 2	3	imp 4	
Acquisizione di attività finanziarie	-	-	-	-	#DIV/0!
Concessione di crediti a breve termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Concessione di crediti a medio-lungo termine	-	-	-	-	#DIV/0!
Altre spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTALE Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	imp 1	imp 2	3	imp 4	
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	0
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	0
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	132.287,12	138.131,85	144.247,44	144.247,44	100
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	0
TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI	132.287,12	138.131,85	144.247,44	144.247,44	100

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia:

	2020	2021	2022
Debito residuo al 01/01	€ 2.691.174,76	€ 2.558.887,64	€ 2.420.755,79
Accensione di nuovi prestiti	€ -	€ -	€ -
Rimborso di prestiti	€ 132.287,12	€ 138.131,85	€ 144.247,44
Rinegoziazioni			
Estinzioni anticipate	€ -	€ -	€ -
Debito residuo al 31/12	€ 2.558.887,64	€ 2.420.755,79	€ 2.276.508,35

Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

USCITE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020	2021	2022	2022	
	impegni	impegni	(previsioni def)	impegni	
	1	2	3	4	
Uscite per partite di giro	224.307,36	229.788,55	339.141,19	339.141,19	100
Uscite per conto terzi	239.359,38	277.113,55	209.382,36	209.382,36	100
TOTALE	463.666,74	506.902,10	548.523,55	548.523,55	100

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in

c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2022 è pari a:

FPV	2022
FPV – parte corrente	€ 63.271.32
FPV – parte capitale	€160.110,38

Nel corso del 2022 e durante l'operazione di riaccertamento dei residui, a fronte della cancellazione di impegni finanziati con il fondo pluriennale vincolato, effettuata dopo l'approvazione del rendiconto 2021, si è proceduto, come previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 5.4), alla corrispondente rideterminazione in diminuzione dell'FPV per la somma complessiva di € 223.381.70 con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG, è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

Ai sensi dell'articolo 232, comma 2, TUEL gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 57, comma 2-ter, lettera b) che gli enti locali che optano per la facoltà di cui sopra allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta con modalità semplificate secondo il nuovo modello di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, come modificato dal DM 01 settembre 2021: tali modalità semplificate sono state aggiornate con il decreto MEF del 12/10/2021, che ha abrogato e sostituito integralmente il testo del DM del 10 novembre 2020, introducendo alcune modifiche e chiarimenti nei criteri e procedure di elaborazione dei prospetti.

Al fine di elaborare la situazione patrimoniale, con l'ausilio dell'apposito file messo a disposizione sul sito *Arconet*, si utilizzano i seguenti dati:

❖ dati dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2022, che consentono di determinare il valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale (comprese le relative sottovoci escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti):

- ABI Immobilizzazioni immateriali
- ABII Immobilizzazioni materiali
- ABIII Altre immobilizzazioni materiali

❖ dati del rendiconto 2022, ai fini della determinazione del valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale:

- ABIV 2 Crediti
- ACII Crediti
- ACIV Disponibilità liquide
- PB Fondi per rischi e oneri
- PC Trattamento di fine rapporto
- PD Debiti

❖ dati dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata ai fini della determinazione del valore delle seguenti voci della Situazione patrimoniale:

- ABI6 Immobilizzazioni (immateriali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti immateriali
- ABIII3 Immobilizzazioni (materiali) in corso ed acconti, riguardanti cespiti materiali
- ABIV 1 Partecipazioni (che costituiscono immobilizzi)
- ABIV3 Altri titoli (che costituiscono immobilizzi)

- ACIII1 Partecipazioni (che non costituiscono immobilizzi)
 - ACIII2 Altri titoli (che non costituiscono immobilizzi)
- ❖ dati extra-contabili, ai fini della determinazione del valore delle voci del patrimonio netto della Situazione patrimoniale e per alcune voci delle disponibilità liquide:

Si rammenta che già a decorrere dal 2021, a seguito dell'adozione della nuova articolazione delle voci del patrimonio netto nel passivo patrimoniale che consente di attribuire valore negativo solo alle voci PA III Risultato economico dell'esercizio, PA IV Risultati economici di esercizi precedenti e PA V Riserve negative per beni indisponibili, per la quantificazione delle voci del patrimonio netto si applicano le seguenti regole generali, valevoli anche per gli esercizi 2019 e 2020 relativamente alla voci PAIIc, PAII d, PAII e e PAIII:

PA I "Fondo di dotazione" e le Riserve disponibili PA II b "Riserve da capitale" e PA II f "altre riserve disponibili". A tali voci sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale. Dal 2021 tali voci possono assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero. Con riferimento all'anno 2021, in occasione della prima adozione della nuova articolazione delle voci del patrimonio netto, alle voci in esame che nello Stato patrimoniale 2020 presentavano un valore negativo è attribuito un importo pari a zero. Il valore negativo è attribuito (sommandolo algebricamente) alla nuova voce PA V "Riserve negative per beni indisponibili" nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve disponibili salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Pertanto, con riferimento all'anno 2021, prima di valorizzare la voce PA V "Riserve negative per beni indisponibili", sono ridotti i valori positivi delle riserve disponibili;

PAIIc Riserve da permessi di costruire, è attribuito un valore pari a:

+ l'importo della voce PAIIc "Riserve da permessi di costruire" dell'ultimo stato patrimoniale approvato tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;

+ l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;

- gli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del patrimonio indisponibile. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAII d Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali" al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIIe Altre riserve indisponibili, è attribuito un valore pari a quello delle partecipazioni che non hanno valore di liquidazione iscritte nell'attivo. Dal 2021 tale voce può assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero.

PAIII Risultato economico dell'esercizio, è sempre attribuito un importo pari a 0.

PAIV Risultati economici di esercizi precedenti, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 ed è determinata al termine delle attività di elaborazione della Situazione patrimoniale semplificata per un importo pari alla seguente somma algebrica:

- + totale dell'attivo,
- totale delle voci del passivo diverse da quelle riguardanti il Patrimonio netto,
- il valore attribuito alle altre voci del Patrimonio netto.

PAV Riserve negative per beni indisponibili, è una voce introdotta con decorrenza dall'anno 2021 e può assumere solo valore negativo. Con riferimento all'esercizio 2021 a tale voce sono attribuiti gli eventuali importi negativi iscritti nello stato patrimoniale 2020 per le voci che dal 2021 possono assumere esclusivamente valore positivo o pari a zero, nei limiti dell'ammontare delle riserve indisponibili del Patrimonio netto, previo utilizzo di tutte le riserve disponibili salvo le quote delle riserve da permessi da costruire che si prevede di destinare al finanziamento di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. A decorrere dal 2022, la voce si riduce annualmente di un importo pari alla riduzione delle riserve indisponibili del Patrimonio netto rispetto all'esercizio precedente.

Per l'elaborazione dello situazione patrimoniale semplificata di cui all'articolo 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000 alla data del 31/12/2022, da allegare al rendiconto di gestione, ci si è avvalsi dell'apposito file messo a disposizione da Arconet, il cui utilizzo è facoltativo.

La situazione patrimoniale semplificata è elaborata in automatico negli ultimi due fogli di lavoro del file, denominati "SP-attivo" e "SP-passivo", sulla base dei dati contabili inseriti dall'Ente nei precedenti fogli lavoro, inserire le informazioni riguardanti le attività e le passività patrimoniali dell'ente, classificate secondo le codifiche del piano dei conti integrato.

Il file consente di elaborare in automatico preliminarmente il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato al 31 dicembre dell'anno "n" di riferimento del rendiconto. Il modulo patrimoniale del piano dei conti patrimoniale è riportato nel foglio di lavoro "PdC-Patrimoniale".

Nel caso in cui l'ente, in un dato anno "n+1", scegliesse di tenere la contabilità economico-patrimoniale, la situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno "n" costituisce altresì lo stato patrimoniale di apertura dell'esercizio "n+1", mentre il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato al 31 dicembre dell'anno "n" consente di predisporre i "mastrini" di apertura delle scritture economico patrimoniali dell'esercizio "n+1".

Applicando quindi la metodologia descritta nel Decreto MEF del 12/10/2021, si è pervenuti alle seguente situazione patrimoniale al 31/12/2022:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2022	2021
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00
		B) IMMOBILIZZAZIONI		
I		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
	1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 721,32	€ 0,00
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 0,00	€ 0,00
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00
	5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00	€ 600,00
	9	Altre	€ 21.637,49	€ 8.904,33
		Totale immobilizzazioni immateriali	€ 22.358,81	€ 9.504,33
		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>		
II	1	Beni demaniali	€ 8.762.805,97	€ 8.868.598,43
	1.1	Terreni	€ 19.219,72	€ 19.219,72
	1.2	Fabbricati	€ 250.617,47	€ 180.436,40
	1.3	Infrastrutture	€ 8.492.968,78	€ 8.668.942,31
	1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 5.452.571,82	€ 4.486.429,43
	2.1	Terreni	€ 1.093.243,14	€ 1.105.010,49
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2.2	Fabbricati	€ 4.225.027,28	€ 3.250.568,00
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2.3	Impianti e macchinari	€ 3.865,58	€ 1.107,92
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 54.748,66	€ 52.408,57
	2.5	Mezzi di trasporto	€ 24.738,05	€ 12.131,55
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 0,00	€ 588,04
	2.7	Mobili e arredi	€ 50.949,11	€ 64.614,86
	2.8	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00
	2.99	Altri beni materiali	€ 0,00	€ 0,00
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 145.260,48	€ 1.318.283,34
		Totale immobilizzazioni materiali	€ 14.360.638,27	€ 14.673.311,20
IV		<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>		
	1	Partecipazioni in	€ 62.629,61	€ 62.629,61
	a	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
	b	<i>imprese partecipate</i>	€ 62.629,61	€ 62.629,61
	c	<i>altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
	2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00
	a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
	b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00

	c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
	d	<i>altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00
3		Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 62.629,61	€ 62.629,61
			€	€
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.445.626,69	14.745.445,14
		C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I		<u>Rimanenze</u>	€ 0,00	€ 0,00
		Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00
II		<u>Crediti (2)</u>		
1		Crediti di natura tributaria	€ 309.202,92	€ 249.065,46
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	€ 0,00	€ 0,00
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	€ 309.202,92	€ 237.649,93
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	€ 0,00	€ 11.415,53
2		Crediti per trasferimenti e contributi	€ 996.720,16	€ 1.457.080,16
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	€ 987.020,16	€ 1.457.080,16
	b	<i>imprese controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00
	c	<i>imprese partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00
	d	<i>verso altri soggetti</i>	€ 9.700,00	€ 0,00
3		Verso clienti ed utenti	€ 137.362,78	€ 134.337,42
4		Altri Crediti	€ 38.352,83	€ 76.970,07
	a	<i>verso l'erario</i>	€ 51,00	€ 14.638,00
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	€ 0,00	€ 0,00
	c	<i>altri</i>	€ 38.301,83	€ 62.332,07
		Totale crediti	€ 1.481.638,69	€ 1.917.453,11
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1		Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00
2		Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00
IV		<u>Disponibilità liquide</u>		
1		Conto di tesoreria	€ 537.980,75	€ 432.519,19
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	€ 537.980,75	€ 432.519,19
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	€ 0,00	€ 0,00
2		Altri depositi bancari e postali	€ 0,00	€ 23.764,01
3		Denaro e valori in cassa	€ 0,00	€ 0,00
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00	€ 0,00
		Totale disponibilità liquide	€ 537.980,75	€ 456.283,20
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 2.019.619,44	€ 2.373.736,31
		D) RATEI E RISCOINTI		
1		Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00
2		Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	€ 0,00	€ 0,00
			€	€
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	16.465.246,13	17.119.181,45

	(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.		
	(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.		
	(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
		€	€
II	Riserve	12.977.833,12	12.049.872,07
b	<i>da capitale</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	€	€
		12.924.105,30	11.996.144,25
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	€ 53.727,82	€ 53.727,82
f	<i>altre riserve disponibili</i>	€ 0,00	€ 0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-€ 319.414,33	-€ 282.092,18
V	Riserve negative per beni indisponibili	-€	-€
		4.414.893,19	3.486.932,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		€ 8.243.525,60	€ 8.280.847,75
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00
3	Altri	€ 26.278,48	€ 48.800,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 26.278,48	€ 48.800,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE T.F.R. (C)		€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	€ 2.276.508,35	€ 2.420.755,79
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 0,00	€ 0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	€ 0,00	€ 0,00
d	<i>verso altri finanziatori</i>	€ 2.276.508,35	€ 2.420.755,79
2	Debiti verso fornitori	€ 845.566,31	€ 690.669,86
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 249.854,97	€ 646.853,95
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	€ 0,00	€ 0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	€ 177.998,96	€ 567.622,46

	c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
	d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
	e	altri soggetti	€ 71.856,01	€ 79.231,49
5		Altri debiti	€ 338.607,09	€ 275.151,21
	a	tributari	€ 5.023,14	€ 12.152,06
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 13.133,35	€ 2.717,76
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00
	d	altri	€ 320.450,60	€ 260.281,39
		TOTALE DEBITI (D)	€ 3.710.536,72	€ 4.033.430,81
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I		Ratei passivi	€ 0,00	€ 78.904,54
II		Risconti passivi	€ 4.484.905,33	€ 4.677.198,35
1		Contributi agli investimenti	€ 4.484.905,33	€ 4.677.198,35
	a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 4.423.072,68	€ 4.613.453,35
	b	da altri soggetti	€ 61.832,65	€ 63.745,00
2		Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
3		Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 4.484.905,33	€ 4.756.102,89
			€	€
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	16.465.246,13	17.119.181,45
		CONTI D'ORDINE		
		1) Impegni su esercizi futuri	€ 223.381,70	€ 153.840,22
		2) beni di terzi in uso	€ 0,00	€ 0,00
		3) beni dati in uso a terzi	€ 0,00	€ 0,00
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00
		5) garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00
		7) garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 223.381,70	€ 153.840,22
		(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
		(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)		

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2018.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Prignano non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella:

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

	SI	NO
1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2) Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5) Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6) Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7) [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si rinvia altresì al piano degli indicatori e dei risultati attesi, allegato al Rendiconto, di cui all'art. 18bis del D. Lgs. n. 118/2011, come declinati dal decreto del Ministero dell'interno in data 22 dicembre 2015, modificato dal decreto del Ministero dell'interno in data 5 agosto 2022 a decorrere a decorrere dall'esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

NESSUNA GARANZIA fideiussorie è stata prestata dall'Ente.

Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2022, derivanti da contratti relativi a

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.

L'ente non ha enti od organismi strumentali.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
HERA SPA	0,01%

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
AMO SPA	0,0342 %

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
SETA SPA	0,008 %

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
LEPIDA SPA	0,002 %

Società partecipata dal Comune:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
ACQUEDOTTO DRAGONE IMPIANTI	14 %

Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate

Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri Enti strumentali e le Società controllate e partecipate hanno prodotto i seguenti risultati:

HERA SPA :

La società non ha prodotto la verifica in quanto non soggetta alla normativa .

AMO SPA:

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2022 nel rendiconto della gestione del Comune sono stati comunicati e asseverati dall'Organo di revisione della Società' .

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito del Comune</i>	<i>Debito del Comune</i>
AMO SPA	0	0

SETA SPA:

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2022 nel rendiconto della gestione del Comune non sono stati ne' comunicati ne' asseverati dall'Organo di revisione della Società' .

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito del Comune</i>	<i>Debito del Comune</i>
SETA SPA	0	0

LEPIDA SPA:

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2022 nel rendiconto della gestione del Comune non sono stati ne' comunicati ne' asseverati dall'Organo di revisione della Società' .

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito del Comune</i>	<i>Debito del Comune</i>
LEPIDA SPA	0	0

ACQUEDOTTO DREAGONE IMPIANTI:

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2022 nel rendiconto della gestione del Comune sono stati comunicati e asseverati dall'Organo di revisione della Società' .

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito del Comune</i>	<i>Debito del Comune</i>
ACQUEDOTTO DRAGONE IMPIANTI	0	0

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio di riferimento non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio. Inoltre dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sussistono debiti fuori bilancio

Servizi pubblici a domanda individuale

Nell'esercizio di riferimento, la gestione dei servizi pubblici a domanda individuale ha registrato il seguente andamento in termini di proventi, costi e percentuali di copertura realizzata e prevista:

SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE	Proventi	Costi	% di copertura realizzata
SERVIZIO CENTRO ESTIVO	16.840,00	24.026,00	70%
SERVIZIO MICRONIDO	35.000,00	106.976,00	33%
SERVIZIO LUCI VOTIVE	24.500,00	15.500,00	100%
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	137.417,69	199.210,16	69%
TOTALI			45%

Spese di personale

La programmazione del fabbisogno di personale, approvata con deliberazione di G.C. n. 16__ del _05/02/2022 e ss.mm.ii., è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.

Tale limite, come disposto dal D.L. 90/2014, è determinato dalla media triennale 2011/2013.

L'ente ha rispettato per il 2022 tale limite .

Con riferimento alla normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, oltre ai limiti già vigenti di cui sopra, il DL n. 34/2019 introduce nuovi parametri, successivamente declinati dal DM 17/03/2020: il nuovo meccanismo colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto del FCDE assestato previsto a bilancio); inoltre la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Comune di Prignano sulla Secchia , con delibera G.C. n. 80 __ del 29/07/2022 ha rideterminato, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio, il piano dei fabbisogni di

personale ai sensi della normativa in questione, al fine di procedere ad un incremento orario di n.1 unità di personale, verificando le condizioni dell'Ente e determinando un rapporto finanziario pari al 27.20%, collocandosi pertanto nella fascia D. Il Comune di Prignano è stato pertanto rispettoso della normativa relativa al contenimento della spesa di personale nell'anno 2022, come integrata dalle regole di cui al DM 17/03/2020.

In particolare, si riporta l'elenco dell'annualità 2022 :

- *Assunzione a tempo parziale (30 h) e determinato per mesi 4 (dal 01.09.2022 al 31.12.2022) di un'unità di personale con il profilo di collaboratore scolastico, cat. B3, assegnata ai Servizi scolastici dell'Ente;*

- *Incremento orario di dipendente cat. B, con il profilo di esecutore cuoco, a tempo indeterminato e parziale, da 22 a 25 ore settimanali (dal 01.09.2022 al 31.12.2022).*

Il Comune di Prignano ha proceduto nel 2022 sia all'assunzione summenzionata e sia all'incremento orario predisposto nel piano del fabbisogno di riferimento.

Nel computo della spesa di personale 2022 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2021 e precedenti rinviate al 2022; mentre dovrà escludere quelle spese che, non venendo a scadenza nel 2022, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015). Si ribadisce che con la delibera di G.C. n. 80_ del 29/07/2022 il Comune di Prignano sulla Secchia ha definito il limite di cui al D.L. 34/2019 (decreto crescita), secondo le modalità applicative disciplinate, in attuazione dell'articolo 33 del medesimo decreto, dal DM 17.03.2020, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. 27.04.2020 n. 108 da tale operazione è risultato che il Comune si colloca nella fascia D, ed ha un limite assunzionale pari ad € 85.445.16

La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel 2022 non sono state effettuate assunzioni di personale a tempo indeterminato.

La spesa di personale impegnata nell'anno 2022 risulta così ripartita:

OGGETTO		impegnato 2022	
SPESE MACROAGGREGATO 1 (compresi buoni pasto)		858548,17	(+)
personale in comando da altre amm.ni (1.09)			(+)
IRAP		49970,28	(+)
TOTALE		908518,45	(=)
SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE		impegnato 2022	
categorie protette		11057	(-)
personale comandato presso altre amm.ni			(-)
rinnovo contrattuale		48246	(-)
assunzioni stagionali (art. 208 C.D.S.)			(-)
progetto cantiere scuola lavoro			(-)
Incentivi ICI			(-)
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016			(-)
Diritti rogito			(-)
Compensi legali			(-)
Compensi ISTAT			(-)
Rimborso straordinario elettorale			(-)
Rimborsi vari			(-)
Altro		2742,18	(-)
TOTALE SPESE A RIDUZIONE		62045,18	(=)
TOTALE SPESA NETTA		846473,27	(=)

MEDIA TRIENNIO 2011-2012-2013:

913.638,67

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determina l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Con apposita delibera della Giunta Comunale n. 13__ del 27/01/2023_ è stato determinato l'indicatore finale ritardo annuale dei pagamenti del 2022 di cui alla Legge n. 145/2018 e l'importo dei debiti commerciali scaduti nelle voci di cui al seguente prospetto :

indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2022	-5 gg.
stock di debiti commerciali residui scaduti	€ 90.236.33